

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (Arezzo)

Statuto Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni fondamentali associate
- Art. 7 Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi
- Art. 8 Servizi di prossimità
- Art. 9 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici
- Art. 10 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 11 Centrale di committenza
- Art. 12 Funzioni ITC
- Art. 13 Disposizioni organizzative generali

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO

- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 16 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 17 Elezioni amministrative parziali
- Art. 18 Convalida del Consiglio ai nuovi eletti
- Art. 19 Competenze del Consiglio
- Art. 20 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 21 Convocazione
- Art. 22 Diritti, doveri, dei consiglieri
- Art. 23 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità e di incompatibilità
- Art. 24 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 25 Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 26 Gruppi Consiliari
- Art. 27 Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Art. 28 Funzioni e compiti
- Art. 29 Composizione
- Art. 30 Funzionamento

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 31 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 32 Modalità di elezione
- Art. 33 Cessazione della carica

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 34 Principi generali
- Art. 35 Regolamento di organizzazione
- Art. 36 Segretario Generale
- Art. 37 Funzioni di responsabilità
- Art. 38 Atti di gestione
- Art. 39 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 40 Procedimenti disciplinari

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 41 Principi generali
- Art. 42 Finanze dell'Unione
- Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 44 Controllo di gestione
- Art. 45 Rendiconto di gestione
- Art. 46 Revisore dei Conti
- Art. 47 Servizio tesoreria
- Art. 48 Patrimonio

CAPO VIII

DURATA RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 49 Durata dell'Unione
- Art. 50 Recesso del Comune
- Art. 51 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 52 Scioglimento
- Art. 53 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 54 Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 Primo insediamento organi dell'Unione e successione alla soppressa Comunità Montana

Art. 56 Atti regolamentari
 Art. 57 Inefficacia degli atti
 Art. 58 Inefficacia delle norme comunali incompatibili
 Art. 59 Norma finanziaria
 Art. 60 Norma di verifica
 Art. 61 Norma finale
 Art. 62 Entrata in vigore
 Art. 63 Convenzioni con i Comuni
 Art. 64 Elezioni consiglieri per il Comune di Sansepolcro

ALLEGATO DI CUI ART. 6 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO I
 PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, ai sensi della normativa nazionale e regionale, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e dello Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. A tali fini esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art. 6.

4. L'Unione esercita, altresì:

a) le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, per effetto dell'art. 68 della L.R. 68/2011 s.m.i. o anche in attuazione dei provvedimenti della legge regionale n. 37 del 2008 in materia di agricoltura e foreste;

b) le funzioni di consorzio di bonifica montana attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 53;

c) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma contermini, ai sensi della vigente legislazione;

d) gli altri compiti e funzioni previsti dal presente statuto.

Art. 2
 Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione Comuni Valtiberina" e con l'acronimo "UMCVT", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Sansepolcro; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3
 Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21, c. 3 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi

affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni fondamentali associate

1. L'Unione assume l'esercizio associato delle seguenti funzioni fondamentali dei Comuni costituenti (art. 19 L.135 del 07/08/2012), secondo la seguente ripartizione e la relativa tempistica.

Inoltre esercita le funzioni, sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, indicate nell'elenco allegato al presente Statuto:

- lettera A) Per i sei comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, l'Unione esercita le seguenti funzioni fondamentali:

entro il 31/12/2011:

- Gestione del Sistema locale dei Servizi Sociali;

dal 01/11/2012:

- Catasto (Ad accezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente);

entro il 31/12/2012:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

- lettera B) Per i quattro Comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino, l'Unione esercita le seguenti funzioni fondamentali:

entro 31/12/2011

- Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale;
 - lettera C) Per i quattro Comuni di: Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino l'Unione esercita obbligatoriamente, le seguenti funzioni fondamentali:

dal il 01/01/2014:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- L'edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

2. I contenuti degli ambiti funzionali di cui al comma 1, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo sono individuati ai sensi dell'art. 19 della L. 135/2012, salvo diversa disciplina di legge statale o regionale; il loro puntuale contenuto è definito dalla vigente legislazione statale e regionale, e può essere, entro tali limiti precisato con i provvedimenti che attuano il trasferimento delle funzioni. Disposizioni legislative successive che prevedono una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto, fatto salvo il suo obbligatorio adeguamento in caso di manifesta difformità; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

3. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'Unione a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i Comuni e la disciolta Comunità Montana.

4. L'effettivo esercizio delle funzioni o servizi il cui esercizio è affidato all'Unione, ove non già in essere con la disciolta Comunità Montana, è effettuato sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione, purché tale maggioranza sia formata anche dal voto favorevole dei Sindaci dei Comuni conferenti che rappresenti la maggioranza della popolazione, considerando a tal fine la popolazione

assunta per l'elezione di ciascun consiglio comunale ex art. 37, c. 4, TUEL, dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni, che indichi le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio associato. Nel progetto di gestione sono quindi individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed ove occorra trasferite annualmente, da parte dei comuni associati. Nella definizione delle risorse trasferite si fa riferimento a quelle impiegate dal Comune nell'ultimo triennio precedente il trasferimento, tenuto conto:

- a) delle caratteristiche afferenti l'esercizio della funzione o del servizio sul territorio;
- b) della popolazione amministrata e/o degli utenti dei servizi;
- c) del livello qualitativo del servizio che l'Unione intende conseguire;
- d) della necessaria strutturazione organizzativa ed amministrativa che deve essere assunta dall'Unione per l'adeguato esercizio delle funzioni e dei servizi affidatele;

adottando specifici indicatori.

I trasferimenti in favore dell'Unione sono rimodulati al termine di ciascun triennio finanziario in base all'andamento degli elementi sopra elencati e dei relativi indicatori. Nei bilanci annuali e pluriennali dei Comuni associati sono appostate corrispondenti voci di spesa.

5. La data di avvio dell'esercizio associato da parte dell'Unione è stabilita con decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

6. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui ai commi precedenti, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

7. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comportano la modifica dello statuto.

Art. 7

Esercizio mediante convenzione
 di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni associati ogni altra funzione, servizio e attività che i

Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, sulla base dell'art. 30 comma 1 del TUEL s.m.i., con altre unioni o con singoli Comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato e purché siano conseguiti più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità da parte della medesima.

3. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione, per quanto non previsto dalla convenzione associativa.

4. Il termine di avvio della gestione associata è indicato nella convenzione associativa; se il termine non risulta indicato l'avvio decorre dalla data di effettivo trasferimento all'Unione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio associato.

Art. 8

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per lo svolgimento degli stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

2. L'Unione individua i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. Toscana n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità è supportato dall'Unione, dai Comuni associati, da altri soggetti pubblici o privati anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della L.R. n. 68/2011.

4. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti.

5. I compiti di cui al presente articolo sono svolti

dall'Unione a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 9

Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. L'esercizio di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

Art. 10

Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità o da questa esercitate, ai sensi dell'art. 14, c. 9, della L.R. 26 giugno 2008 n. 37, ovvero per effetto dell'art. 68 della L.R. n. 68/2011. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 11

Centrale di committenza

1. L'Unione svolge le attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture obbligatoriamente per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino può svolgere dette attribuzioni anche per i comuni di Anghiari e Sansepolcro qualora dette amministrazioni lo richiedessero.

2. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni affidate, per quanto non previsto dalla convenzione associativa. In tali atti sono comunque individuate: le risorse strumentali ed organizzative necessarie per il più adeguato svolgimento di tali compiti; le modalità di correlazione con ciascun Comune al fine di consentire la più snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi. Gli enti associati interessati adeguano conseguentemente i propri regolamenti in materia.

Art. 12
Funzioni ICT

1. L'Unione per quanto concerne, le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, denominate "funzioni ICT", ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge, n. 30 Luglio 2010 n. 122 art. 28 nel testo modificato dal D.L., n. 95/2012 art. 19 comma 1, lettera b), attiverà, per tutti i comuni costituenti l'Unione, questa funzione al momento dell'attivazione delle singole funzioni associate.

Art. 13
Disposizioni organizzative generali

1. La disciplina regolamentare afferente le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni all'Unione, è adottata da quest'ultima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e, ove occorra, dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Giunta Esecutiva.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun consiglio comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni affidate, anche in riferimento agli elementi ed indicatori di cui al precedente art.6, c.5.

6. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale su proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

7. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n.68, per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni

comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. Uno specifico atto dell'organo esecutivo dell'Unione definisce i criteri organizzativi e i compiti di ciascun ente.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 14
Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta esecutiva.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi, in modo che:

- gli organi di governo siano formati esclusivamente dagli amministratori eletti nei singoli consigli comunali;
- la composizione degli organi collegiali garantisca la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, conformemente alle norme recate dal Titolo III, Capo III, Sez. II.

3. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione, stabiliti nel rispetto delle disposizioni di legge, dai competenti organi della medesima Unione.

CAPO III
IL CONSIGLIO

Art. 15
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza, nel rispetto della rappresentatività di tutte le minoranze secondo quanto previsto dalla L.R. 68 del 27.12.2011 s.m.i..

I rappresentanti elettivi dei comuni sono individuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli artt. 71, c.9, ultimo periodo, e 73, c.11, Tuel.

4. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale nel quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio stesso, ovvero dall'insediamento del Consiglio Comunale che è avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli artt. 71, c.9, ultimo periodo, e 73, c.11, Tuel. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'Unione si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un Comune siano superiori a due, e questi non siano eletti nei termini dell'art. 27 L.R. 68/2011 s.m.i., sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione i rappresentanti individuati in base all'art.29 della stessa L.R. n. 68/2011 s.m.i.

a) i consiglieri di maggioranza, individuati ai sensi del 1 comma lettera a) del presente art. 29 della L.R. 68/2011 s.m.i.;

b) i consiglieri di minoranza, individuati come segue:

1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;

2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al comma 1, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;

3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 1, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario governativo, eletto e nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL s.m.i, sostituisce il Sindaco e i rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio dell'Unione, e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto di conseguenza fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa, negli altri casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, diversi da quello di cui al comma 8, il numero dei componenti del Consiglio necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 16

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. 68/2011 s.m.i., e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per “genere prevalente nel consiglio comunale” si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel consiglio dell'Unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 17

Elezioni amministrative parziali

1. Nel caso di elezioni amministrative parziali il Comune interessato dal turno elettorale rinnova i propri rappresentanti nel Consiglio secondo le disposizioni dell'art. 15, c. 4.

2. Nel periodo indicato dal art. 15, c. 4, il Consiglio dell'Unione può compiere soltanto atti necessari a garantire

la continuità amministrativa; ha immediatamente pieni poteri a seguito della convalida dei nuovi rappresentanti comunali.

Art. 18

Convalida del Consiglio ai nuovi eletti

1. Nella prima seduta, successiva all'elezioni amministrative, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 23, e provvedere alla loro convalida.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 assegna ai consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del T.U.E.L e s.m.i.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 20

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà più uno, dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 15, c. 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

3. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione (art. 6, c. 1, lett. a – b – c), del presente Statuto, è subordinata

anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

5. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

6. Nel caso di compartecipazione all'Unione, di comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni e comuni non tenuti a detto esercizio, in caso di non corrispondenza delle funzioni fondamentali; l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, così come previsto dall'art. 55 comma 4 lettera d) della L.R. 68/2011 s.m.i.

7. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

8. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

9. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

10. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo

svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

12. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 21 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta Esecutiva.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima

dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 23

Durata in carica dei Consiglieri Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti, nel caso siano Sindaci, o dallo spirare del termine di cui all'art. 15, comma 4.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, fatta salva l'eventuale, decadenza o cessazione anticipata dalla carica, prevista dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, nel caso di rinnovo di uno o più consigli comunali, diverso da quello per commissariamento del Consiglio comunale, sono componenti del Consiglio dell'Unione i Consiglieri legittimamente eletti in carica, secondo le presenti norme statutarie; quindi il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto del numero pari ai rappresentanti dei consigli comunali da rinnovare.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti la stessa. Decorso il termine di cui al comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 15.

6. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nell'Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 15 del presente statuto.

7. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, secondo quanto stabilito all'art. 36 c. 1, lettera a) e c. 2, della L.R. 68/2011.

Art. 24

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nell'Unione può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La decadenza può essere dichiarata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, dal Consiglio Comunale interessato per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive del Consiglio; è concesso all'interessato il termine di 10 giorni dalla notifica di proposta di decadenza per fornire specifici motivi di giustificazione.

3. Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

4. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina, entro i termini previsti dall'art. 27 della L.R. 68/2011 s.m.i.

5. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; sostituzione che deve avvenire nei termini, di cui all'art. 27 c. 8 lettera b) della L.R. 68/2011 s.m.i.. Tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio che ne prende atto. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 25

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni

secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 26

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dalla Giunta con il relativo elenco e vengono tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento da parte di organi amministrativi preposti al controllo.

Art. 27

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 28 Funzioni e compiti

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali espressi del Consiglio dell'Unione e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio ed al Presidente.

2. La Giunta adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

3. La Giunta entro 30 giorni dal suo insediamento adotta il programma di mandato dell'Unione, nel quale sono definite le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato, e che ne informano la gestione ed i documenti di programmazione finanziaria e contabile. Il programma di mandato, aggiornato annualmente, è sottoposto da parte del Presidente all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

4. La Giunta adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi di sviluppo ed innovativi da assegnare alla struttura organizzativa, tenuto conto del programma di mandato di cui al precedente comma. La Giunta è autorizzata ad apportare, in caso di urgenza, variazioni al bilancio di previsione dell'Unione, salvo ratifica entro 60 giorni da parte del Consiglio dell'Unione.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito all'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni associati.

Art. 29 Composizione

1. La Giunta dell'Unione è organo collegiale composto dal Presidente e dagli Assessori, ossia da tutti i Sindaci

dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali.

All'atto della proclamazione il nuovo Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato nella Giunta dell'Unione.

2. La Giunta Esecutiva è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, entro 10 giorni dalla data di proclamazione dell'elezione dell'ultimo Sindaco che segue al rinnovo ordinario dei Consigli Comunali. I Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Giunta e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, procedono alle conseguenti sostituzioni secondo le disposizioni del comma 3. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. Esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dal ViceSindaco in carica; se il ViceSindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del Comune in carica più anziano di età. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta Esecutiva è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.

4. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Commissario, il vicesindaco o l'assessore del comune in carica più anziano di età.

Art. 30 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti che specifichi gli argomenti da trattare.

2. Il regolamento sul funzionamento della Giunta, disciplina le modalità per la convocazione, anche in via di urgenza, nonché per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale, ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.

4. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della

legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani, considerando a tal fine la popolazione assunta per l'elezione di ciascun consiglio comunale ex art. 37, c. 4, Tuel.

5. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione stessa, alla Giunta possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

6. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione (art. 6, c.1, lett. a – b – c), del presente Statuto, è subordinata anche al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, considerando a tal fine la popolazione assunta per l'elezione di ciascun consiglio comunale ex art. 37, c.4, Tuel.

7. Nel caso di compartecipazione all'Unione, di comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni e comuni non tenuti a detto esercizio, in caso di non corrispondenza delle funzioni fondamentali; l'approvazione degli atti emessi dalla Giunta Esecutiva e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci partecipanti alla votazione che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, così come previsto dall'art. 55 comma 4 lettera d) della L.R. 68/2011 s.m.i.

CAPO V IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 31 Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione anche in giudizio, ed è responsabile della sua amministrazione sovrintendendo al funzionamento delle funzioni, dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti, ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente presiede la Giunta esecutiva ed

il Consiglio dell'Unione, convocandone le sedute e coordinandone i lavori.

3. Il Presidente inoltre:

a) nomina e revoca i Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta esecutiva e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

b) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta esecutiva;

c) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti dell'Unione in Enti e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della Giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'Unione;

e) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

f) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione dell'organo di revisione contabile.

4. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'art. 49, TUEL.

5. Il Presidente nomina il Vice Presidente dell'Unione tra gli Assessori. In ogni caso di impedimento temporaneo del Presidente o in caso di dimissioni volontarie dalla carica o in altre circostanze che generino un periodo di vacanza, dovuta alla cessazione del Presidente dell'Unione, in assenza di sostituto, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

6. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta ed affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il delegato e l'incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate loro.

Art. 32 Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a rotazione fra i Sindaci dei Comuni associati. E' comunque

fatto salvo il disposto dell'art. 110 della L.R. n. 68/2011 s.m.i., per quanto applicabile all'Unione.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese:

- in prima convocazione, nella seduta del Consiglio, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica tre anni, e comunque fino all'insediamento del successore designato, salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla legge. Al termine del periodo l'elezione del nuovo Presidente è riservata ai Sindaci dei Comuni i cui rappresentanti non hanno già ricoperto l'incarico nel precedente periodo, alternando il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica con il Sindaco di minore dimensione demografica.

4. Il Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio per presentare il programma di mandato e per prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. La carica di Presidente, non può in nessun caso essere assunta da un Commissario di un sindaco.

Art. 33

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

2. Dalla data di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, o per effetto di altre cause previste dalla legge o dallo statuto, fino alla nuova elezione, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione territoriale.

In tali casi il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati

secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 35

Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dall'organo esecutivo, di cui all'articolo 30, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

2:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti, le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento e le eventuali facoltà di delega di funzioni dirigenziali;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità e i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in generale, degli incarichi di collaborazione da attribuire a soggetti esterni;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego, ivi comprese quelle richieste dall'Amministrazione;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti, le modalità di nomina e la durata degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) la disciplina generale dei premi e gli incentivi di produttività e di risultato da corrispondere al personale, ivi compresi quelli relativi ad attività professionali rese nell'interesse dell'Amministrazione;

j) le responsabilità e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;

k) la disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti;

l) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 36

Il Segretario Generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario Generale, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

2. Il Segretario Generale:

a) Svolge le funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente e di tutela della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) Sovrintende le funzioni già conferite o delegate alla soppressa Comunità Montana e trasferite all'Unione;

c) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento o legittimamente conferitagli dal Presidente.

3. La copertura iniziale del posto di Segretario è avvenuta, in virtù e con le modalità dell'art. 23, comma 2, della L.R.T. n. 37/2008, per trasferimento del Dirigente

di ruolo con funzione di Segretario generale di ruolo dalla soppressa Comunità Montana all'Unione dei Comuni.

4. Il Segretario generale è nominato dal Presidente, previa delibera dell'organo esecutivo, di norma tra il personale apicale dell'Unione. Il Presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

5. La durata in carica del Segretario generale, nominato ai sensi del comma 5, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario Generale con altri enti.

7. Per la gestione coordinata dei servizi tra gli Enti associati e per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti, in particolare per la promozione delle finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), è costituito il Comitato di direzione, al quale sono chiamati a partecipare responsabili dell'Unione e dei Comuni. Sulla base della disciplina dettata dal regolamento di organizzazione, il Comitato supporta il Segretario Generale dell'Unione, verifica la coerenza delle normative regolamentari degli Enti, può elaborare proposte di fattibilità e verificare l'andamento delle gestioni associate, svolge attività di impulso gestionale.

Art. 37

Funzioni di responsabilità

1. I dirigenti apicali Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono all'organo esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale

dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, di ciascun Ente.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incaricato di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato, conferito con l'accordo degli altri Sindaci, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni partecipanti, i responsabili degli uffici dell'Unione possono essere incaricati dal Sindaco del Comune interessato, di concerto con l'organo esecutivo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di lavoro, anche quale responsabile di uffici comunali. Di norma, il Sindaco può avvalersi di tale facoltà in vista di un successivo affidamento di funzioni o servizi all'Unione.

Art. 38

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai Funzionari responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci

con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Ove il provvedimento lo disponga, copia digitale dello stesso, conforme ai requisiti richiesti dalla legge, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, o per il diverso termine previsto nell'atto stesso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente e al Segretario dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Se l'atto lo prevede, una copia cartacea può essere affissa presso la sede. Le pubblicazioni e le affissioni, cartacee o digitali, sono effettuate dal soggetto individuato dagli atti di organizzazione. Di norma debbono essere pubblicati i provvedimenti e gli atti organizzativi di interesse generale, oltre a quelli per i quali la pubblicazione è condizione di efficacia. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza può individuare gli atti dirigenziali che debbono essere obbligatoriamente pubblicati per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 39

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 35. La dotazione organica è unica e definisce i contingenti di personale necessari all'espletamento delle funzioni regionali e delle funzioni comunali o di altri enti locali affidate all'Unione, in relazione agli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti, alle esigenze di funzionalità dei servizi e alle risorse disponibili. I contingenti di personale indicano i posti complessivi per ogni categoria professionale definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al comma 6, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione della legge regionale n. 39 del 2000. La dotazione organica riporta i posti coperti ed i posti vacanti; il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 35, detta disposizioni per il costante aggiornamento della consistenza organica.

2. I posti di responsabile di struttura amministrativa di livello apicale, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti, previo incarico conferito dal Presidente, mediante contratto a tempo

determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 55, comma 2, 3 e 4, è composto da:

a) dipendenti eventualmente trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, di norma allocato in posti vacanti della dotazione organica, e di collaboratori esterni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

5. L'organo esecutivo provvede ad assegnare, di norma con gli atti annuali di programmazione operativa, il personale disponibile ai servizi dell'Unione. Inoltre, con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale, accerta la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti per far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'attività di operai agricolo-forestali ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – agraria e idraulico - forestale.

Art. 40

Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva; esse determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua le strutture e i soggetti responsabili dell'azione disciplinare.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 41

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni prevedono annualmente nei propri bilanci le risorse indicate dagli articoli 25 comma 6 lett. e) e art. 55 comma 4 lett. c) della L.R. 68/2011 e s.m.i., e alla quantificazione risultante in applicazione delle disposizioni, riportate nella seguente ripartizione.

Art. 43

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 44

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 46

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione, sceglie il Revisore dei conti, mediante estrazione dall'elenco dei cui la comma 1- art. 14 – legge n. 148 del 14/09/2011. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per

tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico è svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Valtiberina fino alla scadenza dell'incarico stesso.

Art. 47

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura di evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria è svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Valtiberina fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 48

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Valtiberina, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 49

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 50

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il

recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta regionale.

4. Qualora il motivo del recesso sia dovuto alla volontà di costituire una nuova unione o di aderire ad altra già costituita, il consiglio comunale deve aver provveduto all'approvazione dello statuto dell'altra Unione perché il recesso possa avere effetto.

Art. 51

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in conformità alle normative regionali, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale, o dalla scadenza di sei mesi dall'esecutività della delibera di cui al comma 4 dell'art. 50.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della

convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Valtiberina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune

receduto, sul quale erano esercitate dalla disciolta Comunità Montana.

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 52 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per un sistema di governo complessivo territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune o se esso ha deliberato il recesso nelle forme previste dall'articolo 50, comma 2.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 53. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n... del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei

termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 53, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 6 dell'articolo 53, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 53 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il

personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Valtiberina sono

assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione, gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a partecipare alla relativa spesa.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 54 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca l'organo esecutivo per deliberare in merito. Il procedimento di modifica è avviato se l'organo esecutivo approva la proposta all'unanimità dei componenti. Se l'unanimità non viene raggiunta, in una successiva seduta da tenere non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla prima, la proposta si intende approvata se riporta almeno quattro voti favorevoli.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni, senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la

proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta dell'organo esecutivo, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se l'organo esecutivo dell'Unione, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, comma 4, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dai Sindaci dei Comuni.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Primo insediamento organi dell'Unione
e successione alla soppressa Comunità montana

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Valtiberina, avvenuta per effetto del Decreto adottato dal

Presidente della Giunta Regionale, l'Unione succede nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti non conclusi della Comunità Montana disciolta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ed ogni specifico rapporto, attivo o passivo, o procedimento in essere.

3. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego, inquadrato nella dirigenza e nelle categorie contrattuali, entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con il medesimo ruolo rivestito presso la Comunità Montana, mantenendo la medesima posizione giuridica e il trattamento economico fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto.

4. Gli operai forestali dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica posseduta e il trattamento economico, fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento in base al CCNL e al CIR per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della LR n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

5. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

6. L'organismo tecnico di valutazione nominato dalla Comunità Montana estinta continua ad esercitare le medesime funzioni a favore dell'Unione fino al termine dell'incarico.

7. In ogni caso, dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio di tutte le funzioni da essa esercitate.

Art. 56

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Valtiberina. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione. Il dirigente con funzione di Segretario generale, assicura

il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e la predisposizioni di nuovi atti.

Art. 57
Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 50 L.R. 68/2011 s.m.i.

Art. 58
Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'abrogazione delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 59
Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 60
Norma di verifica

1. Nel 2014, alla scadenza del mandato naturale dei Consigli comunali dei 5 comuni nei quali si terranno le elezioni amministrative, verrà eseguita una verifica istituzionale sullo stato dell'Unione e sul suo operato, nonché una verifica sullo statuto e sulla introduzione della turnazione del ruolo di Presidente a favore di ciascun

comune partecipante e sulla verifica ed introduzione delle norme ad essa conseguenti.

Art. 61
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 62
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Art. 63
Convenzioni con i Comuni

1. Tutte le convenzioni in essere al 31/12/20012, non andate a naturale scadenza, riguardanti le funzioni già attribuite alla disciolta Comunità Montana Valtiberina e trasferite all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, saranno oggetto di discussione e adeguate alla nuova normativa statutaria.

Art. 64
Elezioni Consiglieri per il comune di Sansepolcro

1. Il comune di Sansepolcro provvede ad eleggere i propri rappresentanti entro 20 gg. dall'entrata in vigore del presente statuto, in conformità all'art. 27 della l.r. 68/2011. Decorso tale termine sono di diritto componenti i consiglieri individuati dall'articolo 29 della L.R. 68/2011 s.m.i.

2. I consiglieri in carica all'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla data di elezione dei nuovi rappresentanti, ovvero dalla data di insediamento dei consiglieri ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale medesima.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

FUNZIONI PER LE QUALI L'UNIONE SUBENTRA NELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA I COMUNI E LA COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA.

	GESTIONI ASSOCIATE	DATA STIPULA CONVENZIONE	DURATA	MODIFICHE ALLA DURATA	SCADENZA
1	Gestione associata sviluppo risorse umane	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012
2	Gestione associata dei servizi informatici e telematici	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 35 del 27/09/2007)	
3	Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	31/12/2014
4	Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e per i minori	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
5	Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
6	Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
7	Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
8	Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	30/10/2004	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 53 del 28/12/2009)	
9	Gestione associata dei canili	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012
10	Gestione associata dei mattatoi	10/04/2003	Ventennale		31/12/2023
11	Gestione associata delle funzioni di competenza dei comuni relative alla VIA	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	31/12/2012

	GESTIONI ASSOCIATE	DATA STIPULA CONVENZIONE	DURATA	MODIFICHE ALLA DURATA	SCADENZA
12	Gestione associata della protezione civile	10/04/2003	Triennale	Quinquennale - Delibera del Consiglio n. 37 del 30/10/2008)	
13	Gestione associata del catasto delle aree percorse dal fuoco	1/10/2007	Quinquennale		
14	Gestione in forma associata del servizio statistico comprensoriale	30/10/2008	Quinquennale		31/12/2013
15	Gestione associata dei servizi trasporti sociali.	30/11/2009	Quinquennale		30/11/2014
16	Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive	14/09/2010	Decennale		31/12/2020
17	Gestione associata SIT e cartografia	14/09/2010	Quinquennale		31/12/2015